
**SCUOLA FORENSE DI CATANIA
FONDAZIONE "VINCENZO GERACI"
CLASSE 2020 / 2021**

**L'incompetenza nel processo civile:
le eccezioni e le decadenze nel rito ordinario
e nel rito lavoro;
i rimedi avverso le pronunce**

**Avv. FRANCESCO ISOLA
15 APRILE 2021**

quest'opera è soggetta alla licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia

indice

- [premessa](#)
- [la competenza per materia e per valore](#)
 - [giudizi in unico grado avanti la Corte d'Appello](#)
- [la competenza per territorio](#)
- [le modificazioni della competenza](#)
- [l'eccezione di incompetenza](#)
- [il rilievo d'ufficio della incompetenza](#)
- [i provvedimenti sulla competenza](#)
- [il regolamento di competenza avanti la Corte di Cassazione:](#)
 - [requisiti](#)
 - [rapporti con le normali impugnazioni](#)
 - [termini e procedimento](#)
- [il regolamento di competenza avverso i provvedimenti \(compresi quelli del Giudice di Pace\) che dichiarano la sospensione del processo](#)

Premessa

"Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente": è quanto enuncia l'art. 99 del nostro codice di procedura civile.

Per evitare una brutta figura (e una sicura condanna alle spese) occorre quindi individuare, accingendoci a proporre una azione, il giudice innanzi al quale la nostra specifica domanda deve essere correttamente proposta.

In primo luogo, occorre verificare se la giurisdizione su tale azione appartiene all'autorità giudiziaria ordinaria (*e non, ad esempio, ad un giudice straniero, qualora il convenuto (indipendentemente dalla sua cittadinanza) non abbia residenza o domicilio nello Stato* ⁽¹⁾), *ad un giudice amministrativo* (*qualora una delle parti sia una Pubblica Amministrazione, e si verta in materia diversa dai diritti soggettivi*), *ad un giudice speciale* (*come i Tribunali Regionali delle acque pubbliche, o le Commissioni tributarie*), *o ad un giudice ecclesiastico*, *per le nullità dei matrimoni concordatari*);

solo dopo, si dovrà individuare, in base alle regole sulla ripartizione della competenza civile, il giudice ordinario cui è attribuito in concreto - quale presupposto processuale per l'emanazione della decisione - il potere di pronunciarsi sulla nostra domanda.

La competenza civile, per ogni domanda appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, è però ripartita:

- sia "in senso verticale" (per ragioni di materia e/o per valore) tra gli uffici giudiziari di diverso "tipo" (Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Appello, Corte di Cassazione);
- sia ancora, "in senso orizzontale", all'interno di ciascun "livello" degli uffici giudiziari ⁽²⁾, tra gli uffici che hanno sede nelle diverse circoscrizioni territoriali.

E' bene ricordare che - a differenza delle cause di competenza delle sezioni specializzate agrarie, considerate veri e propri giudici speciali ⁽³⁾ - non sorge alcuna questione di competenza qualora, ad esempio, una causa di lavoro, o in materia di impresa, o fallimentare, venga trattata da una sezione qualunque dello stesso Tribunale (o viceversa): si tratta infatti, in questi casi, esclusivamente di un problema attinente alla corretta ripartizione dei processi

1 fanno eccezione gli Stati stranieri, quando agiscano come un normale soggetto di diritto privato (Cass. 22247/2006)

2 ad eccezione della Corte di Cassazione, che a partire dal 04-05-1923 ha unica sede a Roma (assumendo la denominazione di Corte di Cassazione del Regno), dopo la soppressione delle Corti di Cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino, disposta con l'art. 1 del R.D. 24 marzo 1923 , n. 601

3 v. Cassazione civile sez. VI, 26/07/2010, n.17502; Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, n.9072

all'interno del medesimo ufficio giudiziario (⁴).

Ai sensi dell'art. 5 del codice di procedura civile, anche la competenza (come la giurisdizione) si determina «*con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo*».

[vai all'indice](#)

La competenza per materia e per valore

Tutti gli ordinamenti moderni ripartiscono la competenza civile (in senso verticale, tra i vari "livelli" degli uffici giudiziari), in base ad un criterio misto che tiene conto sia della materia che è oggetto del giudizio, che del valore della domanda: ciò in quanto esistono sia materie da ritenersi più semplici, che meritano un rito più snello indipendentemente dal valore, sia materie ritenute maggiormente "delicate" (si pensi alle cause in materia di separazione dei coniugi, o ai procedimenti cautelari) che è bene demandare ad un giudice "specializzato" anche quando abbiano un valore economico minimo.

Non tutte le cause di modesto valore economico (⁵), pertanto, vengono demandate al Giudice di Pace (caratterizzato da procedure più snelle), ma solo quelle che riguardano beni mobili, e che non siano riservate - per materia - al Tribunale (quale giudice di primo grado) o alla Corte d'Appello (in funzione di giudice di unico grado);

e le cause in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli appartengono alla competenza del Giudice di Pace quando abbiano un valore economico non particolarmente rilevante (⁶), anche se superiore a quello delle cause relative a beni mobili;

per converso, cause relative a materie "semplici" (come i rapporti di vicinato, incluse le cause per apposizioni di termini già stabiliti, ma con esclusione dell'azione per il regolamento di confini) vengono attribuite alla competenza del Giudice di Pace qualunque sia il loro valore.

4 v. Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, n.12433; Cass. civ. 24/05/2017, n.13138

5 ma solo quelle di valore sino ad € 5.000,00; dal 31-10-2025 passeranno alla competenza del giudice di pace (se non riservate per materia ad altri ufficio giudiziario) le cause di valore sino ad € 30.000,00 relative a beni mobili nonché - entro lo stesso limite - quelle relative ad immobili limitatamente alla usucapione, al riordino della proprietà rurale, all'accessione e ai diritti di superficie

6 ossia di valore sino ad € 20.000,00; mentre dal 31-10-2025 le cause di danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti saranno di competenza del giudice di pace sino al valore di € 50.000,00 (D.L.vo 116/2017 art. 27, come modificato dal D.L. 162/2019 art. 8 bis)

Sono da ricordare le norme del codice di procedura (artt. da 10 a 17), che stabiliscono, riguardo alla competenza per valore:

- che in mancanza di una espressa indicazione del valore, esso si presume non superiore al limite della competenza del giudice adito (e, in caso di contestazione del convenuto, da formularsi nella prima difesa, la decisione sulla competenza è presa allo stato degli atti, senza necessità di istruzione) (art. 14 cpc);
- che gli interessi, le spese e i danni (da inadempimento) si sommano al capitale, salvo che si tratti di interessi, spese e danni successivi alla domanda (art. 10 cpc);
- che distinte domande proposte in un unico processo contro più soggetti si sommano tra loro soltanto se derivino da una unica obbligazione (art. 11 cpc);
- che nelle cause di divisione, il valore da considerare è quello dell'intera massa da dividere (art. 12 cpc);
- che nelle cause relative a beni immobili, il valore si determina moltiplicando il reddito dominicale dei terreni, o la rendita catastale dei fabbricati, per 50, 100, o 200 a seconda del tipo di diritto in contestazione, mentre nelle cause per il regolamento di confini si ha riguardo al valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata o emerge dagli atti, altrimenti la domanda si considera di valore indeterminabile (art. 15 cpc).

[*vai all'indice*](#)

Giudizi in unico grado avanti la Corte d'Appello

Mentre normalmente, come sappiamo, la competenza per il primo grado di giudizio appartiene o al Giudice di Pace o al Tribunale, per alcune materie il giudice di primo (e unico) grado competente è la Corte d'Appello: ciò che accade per i giudizi relativi alla determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità (art. 53 DPR 327/2001), per quelli di delibrazione delle sentenze straniere, per le impugnazioni di provvedimenti amministrativi concernenti la libertà del mercato e la concorrenza e per le impugnazioni per nullità di lodi arbitrali.

[*vai all'indice*](#)

La competenza per territorio

Una volta individuato il tipo di ufficio giudiziario competente per la decisione di una data domanda, occorre determinare la competenza per territorio.

Se la competenza territoriale è inderogabilmente fissata dalla legge

(come nei casi indicati nell'art. 28) oppure la causa, o i suoi soggetti, rientrino nelle previsioni degli artt. da 21 a 27 e dall'art. 30 bis cpc (o di altre norme), e ancora quando le parti abbiano stabilito per iscritto che per un certo affare sia competente soltanto un determinato foro, escludendone esplicitamente ogni altro, è competente esclusivamente il foro ivi indicato dalle norme appena citate o dall'accordo delle parti..

In tutti gli altri casi, è sicuramente competente il foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute: nel senso che - per agevolare colui che viene vocato in giudizio – è normalmente competente il giudice del luogo dove il convenuto ha la residenza, il domicilio o la sede.

A quel foro generale, però, in alcuni casi se ne aggiungono altri che con quello concorrono, lasciando all'attore la facoltà di sceglierne liberamente uno tra quelli previsti: per esempio, se il giudizio abbia ad oggetto diritti di obbligazione, sono anche competenti (oltre al giudice del foro generale del convenuto) il giudice del luogo dove è sorta l'obbligazione, ma anche il giudice del luogo dove l'obbligazione deve essere eseguita (art. 20).

Un altro caso di foro facoltativo è quello che le parti hanno concordemente indicato (senza escludere tutti gli altri) per un dato affare; o quello del luogo in cui il convenuto ha eletto domicilio speciale ex art. 47 cod.civ.

Tutte le volte che ricorrono più fori facoltativi, l'eccezione di incompetenza territoriale dovrà essere, a pena del suo rigetto, necessariamente formulata in maniera completa:

- dovendo infatti contenere non solo la motivata contestazione del foro scelto ma anche – ove sussistano per la fattispecie degli altri fori alternativi - la espressa motivata estraneità del foro scelto, rispetto a ciascuno dei fori alternativamente competenti;

- dovendo, infine, contenere l'indicazione del giudice che si ritiene competente (⁷).

[vai all'indice](#)

Modificazioni della competenza

La competenza, così determinata in base alla domanda proposta dall'attore, può subire modificazioni (artt. da 31 a 36) per ragioni di connessione, essendo previsto:

- che ai sensi dell'art. 34 cpc, qualora la domanda comporti un previo accertamento incidentale di competenza di un giudice superiore, l'intera causa

⁷ v. Cassazione civile , sez. VI , 12/12/2019 , n. 32731; Cass. civ. 24/01/2020, n.1594

andrà decisa dal giudice superiore ogni qualvolta l'accertamento incidentale debba avere efficacia di giudicato (*"per expressa domanda delle parti"* o - il che comporta grandi dispute in dottrina e in giurisprudenza - *"per legge"*), e non costituire un semplice accertamento *"incidenter tantum"*;

- che ai sensi dell'art. 35 cpc, una eccezione di compensazione, qualora il controcredito sia superiore non solo alla domanda principale, ma anche al limite di competenza per valore del giudice adito, determina lo spostamento della competenza per l'intera causa al giudice superiore: a meno che, essendo la domanda principale facilmente accertabile (o fondata su un titolo non controverso) il giudice adito non intenda pronunciarsi su di essa e rimettere le parti innanzi il giudice superiore per la decisione sulla eccezione di compensazione; è evidente come una simile decisione (che sarebbe dotata di efficacia esecutiva) sarebbe assai inopportuna, impedendo di fatto al convenuto di paralizzare la domanda attorea con la eccezione di compensazione (la quale, se fondata, determinerebbe in questo caso non solo l'estinzione dell'intero credito dell'attore, ma un residuo credito del convenuto verso l'attore);

- che l'art. 36 cpc, infine, rimanda ai due articoli precedenti anche per le domande riconvenzionali che - pur dipendendo dal medesimo titolo dedotto in giudizio dall'attore, o comunque già introdotto nel giudizio come mezzo di eccezione - eccedano la competenza per materia o per valore del giudice adito.

[vai all'indice](#)

L'eccezione di incompetenza

L'art. 38 del codice di rito, nell'attuale formulazione ⁽⁸⁾, così come - nel rito del lavoro - l'art. 428 ⁽⁹⁾, prevede:

- che le parti possono eccepire tutte le ipotesi di incompetenza solo con la comparsa di risposta (o nel rito del lavoro, nella memoria difensiva) tempestivamente depositata, e non oltre;

- che l'eccezione di incompetenza territoriale non ha effetto se non venga indicato il foro ritenuto competente;

- che in caso di adesione delle altre parti a tale indicazione, e conseguente cancellazione della causa dal ruolo - la competenza indicata rimane ferma (e le parti non potranno più rimetterla in discussione) se la causa viene riassunta entro il termine di tre mesi.

Qualora il convenuto abbia tempestivamente eccepito l'incompetenza, ed il Giudice dovesse rigettare tale eccezione con ordinanza, il convenuto avrà l'onere di proporre subito il regolamento di competenza, a pena del definitivo

8 v. Legge 69/2009, art.45 co 2

9 v. Cassazione civile sez. VI, 15/04/2019, n.10516, secondo cui la incompetenza può essere rilevata solo nella prima udienza in senso cronologico, avendo il legislatore inteso accelerare al massimo i tempi di risoluzione delle questioni di competenza.

radicamento della competenza presso quel giudice.

Se volete iniziare a "sporcarvi le mani", provando ad utilizzare le motivazioni della Corte di Cassazione per approfondire un argomento complicato, possiamo esaminare il caso in cui un Giudice, senza statuire esplicitamente sulla eccezione di incompetenza ritualmente proposta (e senza rinviare alla decisione della causa la pronuncia sulla competenza) si limiti ad emanare un provvedimento ordinatorio con cui, ad esempio, neghi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Cass. 12949/2002) o assegni i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc:

in entrambi tali casi i ricorsi per regolamento di competenza venivano dichiarati inammissibili.

La ragione di tale inammissibilità è così spiegata nella motivazione di Cass. 15109/2007 ([vedasi allegato](#)):

«(...) 1.2. - Una volta sollevata dalle parti una questione di competenza, non ogni provvedimento del giudice che faccia proseguire il processo postula una decisione della questione e non ogni affermazione contenuta in un suo provvedimento a riguardo della competenza gli conferisce la natura di decisione sulla competenza e perciò di sentenza (art. 279 c.p.c., comma 2, n. 1) impugnabile con il regolamento (artt. 42 e 43 cod. proc. civ.).

A proposito di provvedimenti che si limitino a far proseguire il processo nella fase istruttoria, anche se contengano statuzioni con efficacia esterna (quale ad esempio la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione nel giudizio di opposizione allo stesso decreto: art. 648 cod. proc. civ.), la Corte, da lungo tempo, segue il contrario prevalente orientamento per cui una decisione, implicita, sulla competenza, può essere contenuta solo in provvedimenti che abbiano natura di sentenza, per il fatto di contenere la decisione d'una domanda o di altra questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito per sé idonea a definire il giudizio (artt. 277 a 279 cod. proc. civ.).

Quanto ai provvedimenti dello stesso contenuto, in cui sia pure espressa dal giudice una presa di posizione sulla eccezione di competenza, si deve invece considerare che, in base alle norme che regolano il procedimento di decisione sulle questioni di giurisdizione e di competenza o su altre questioni pregiudiziali di rito, il giudice può bensì determinare di decidere tali questioni separatamente dal merito, ma deve allora invitare le parti a precisare le conclusioni (artt. 187 e 189 cod. proc. civ.), disponendo per la decisione nei modi alternativamente prescritti dall'art. 281 quinque o sexies, se si tratti, come nel caso, di causa da decidersi dal tribunale in composizione monocratica.

Perciò, quando ci si trovi davanti ad un provvedimento, come quello in esame, relativo all'ordine del processo e tuttavia contenente affermazioni a riguardo della competenza, a queste affermazioni si deve attribuire il valore di una giustificazione della scelta del giudice di decidere insieme sul merito e sulla competenza e non già di decidere su di questa immediatamente.

Siccome un tale procedere presuppone, razionalmente, una delibazione negativa a riguardo dell'eccezione di incompetenza e siccome il giudice ne deve dare conto,

accettare la soluzione per cui l'espressione di quella valutazione costituisca sempre una decisione, su cui perciò il giudice

non potrebbe tornare, significherebbe trasformare il regolamento di competenza da mezzo di impugnazione a strumento di regolazione preventiva della questione di competenza, elevando a sostanziale presupposto di ammissibilità del regolamento l'eccezione d'incompetenza, anzichè la decisione del giudice sulla questione.

1.3. - *Questo orientamento la Corte ha seguito in epoca recente in molteplici decisioni (Cass. 21 settembre 2006 n. 20419; 31 luglio 2006 n. 17428; 15 giugno 2006 n. 13765; 26 maggio 2006 n. 12620). (...)» .*

Sarà onere del convenuto, allorquando la questione della competenza sarà decisa insieme al merito, impugnare la sentenza con il regolamento facoltativo, ovvero con il normale mezzo di impugnazione (appello o ricorso per cassazione).

[vai all'indice](#)

Il rilievo d'ufficio della incompetenza

Sempre ai sensi dell'art. 38 cpc, il rilievo d'ufficio della incompetenza, possibile solo per la incompetenza per materia, per valore e per territorio (ma solo nei casi di inderogabilità), può essere compiuto dal Giudice soltanto entro la prima udienza e non oltre; e se è vero che il Giudice ha la facoltà di non pronunciarsi immediatamente bensì (ex art 187 co. 3 e, nel rito del lavoro, ex art. 420 co. 4) di rinviare la decisione sulla competenza insieme al merito, tuttavia in tal caso il Giudice non potrà più declinare la propria competenza, in quanto ciò costituirebbe un rilievo successivo alla prima udienza, effettuato dopo il radicamento della competenza di quel giudice (¹⁰).

Giova ricordare che, in ogni caso, la conseguenza della incompetenza del giudice, anche per territorio, nei casi di cui all'art. 28, o per materia o per valore, non determina l'inesistenza della decisione, ma una semplice nullità.

La decisione così assunta, pertanto, è suscettibile di passare in cosa giudicata: giacchè «*L'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento, anche nelle ipotesi nelle quali abbia carattere inderogabile, costituisce motivo di nullità e non di inesistenza dell'atto, con la conseguenza che esso è suscettibile di passare in giudicato»* (Cassazione civile sez. trib., 03/12/2019, n.31476, in Giustizia Civile Massimario, 2020).

[vai all'indice](#)

10 v. Cassazione civile sez. I, 22/08/2006, n.18240.

I provvedimenti sulla competenza

A) eccezione di incompetenza per territorio e adesione del convenuto alla indicazione del foro fatta dall'attore

Il caso più semplice è quello in cui, a seguito della tempestiva eccezione del convenuto sulla incompetenza per territorio (che va proposta, come detto, indicando il foro che si ritiene competente), l'attore aderisca alla indicazione fatta dal convenuto.

Se il giudizio non appartiene ad una inderogabile competenza territoriale, e si verte quindi in una ipotesi in cui le parti ben avrebbero potuto accordarsi per stabilire la competenza esclusiva (o alternativa) di qualunque foro territoriale, l'adesione dell'attore alla indicazione del convenuto - perfino se essa sia del tutto erronea – produce gli stessi effetti di un accordo derogativo della competenza: sicché il Giudice dovrà disporre la cancellazione della causa dal ruolo, rimettendo le parti innanzi a quel giudice indicato da una parte e accettato dall'altra.

Se una delle parti provvederà a riassumere il giudizio avanti a quel giudice entro il termine di tre mesi, la competenza "accettata" dall'attore rimarrà ferma e non sarà più contestabile (mentre nel caso di riassunzione tardiva, o di proposizione di un nuovo giudizio trascorsi i tre mesi, quell'accordo rimarrà privo di effetti ed ogni questione sulla competenza potrà essere riproposta).

Potrebbe accadere, in caso di tempestiva riassunzione, che il secondo giudice ritenga la propria incompetenza (per territorio, se inderogabile, o per materia): in tal caso egli dovrà, con ordinanza, sollevare il conflitto di competenza (art. 45 CPC) richiedendo d'ufficio il regolamento di competenza, che risolverà la questione.

B) ordinanza con cui il Giudice rigetti l'eccezione di incompetenza proposta dal convenuto e disponga il prosieguo del giudizio

A seguito della tempestiva eccezione di parte, il Giudice può pronunciarsi immediatamente sulla sola competenza affermandola o negandola, oppure (implicitamente rigettandola) rinviare la decisione sulla competenza insieme al merito della causa.

Il Giudice, quindi, potrebbe:

- *affermare la propria competenza, rigettando l'eccezione del convenuto, e disponendo la prosecuzione del giudizio avanti a sè per la trattazione del merito;* in tal caso, sia se emesso in sede di trattazione, sia se emesso dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni sul punto (ex art. 187 CPC), il provvedimento sarà impugnabile esclusivamente con il regolamento "necessario" (nel senso che, non essendoci pronuncia sul merito, non è possibile esperire una ordinaria impugnazione sicché il regolamento è l'unico strumento possibile), nel breve termine di 30 giorni dalla sua comunicazione, altrimenti la competenza affermata rimane ferma e non sarà possibile, nemmeno in sede di

impugnazione, rimetterla in discussione; oppure

- negare la propria competenza, indicando come competente un ufficio giudiziario di diverso tipo e/o di una differente circoscrizione territoriale; in tal caso, se nessuna delle parti propone il regolamento (necessario) di competenza, possono accadere due cose:

- se la causa viene riassunta (ossia trasferita) davanti al giudice dichiarato competente nel termine di tre mesi, restano fermi gli effetti degli atti del giudizio e gli eventuali atti istruttori già compiuti, e la competenza di questo giudice non può più essere contestata dalle parti e rimane ferma (salvo il caso che questo secondo giudice, sollevando il "conflitto di competenza", esperisca lui il regolamento, deducendo la competenza (per territorio, nei casi di cui all'art. 28, o per materia) del primo giudice oppure quella di un terzo giudice);

- se nessuna delle parti riassume entro tre mesi il processo innanzi al giudice dichiarato competente con l'ordinanza, il processo si estingue, con la conseguente inutilizzabilità degli atti istruttori già compiuti, e della perdita di efficacia (¹¹) del provvedimento sulla competenza; in tal caso, come in tutti i casi di estinzione del giudizio, l'efficacia interruttiva della prescrizione, determinata dall'inizio del giudizio (restando irrilevante la incompetenza del primo giudice), diverrà solo "istantanea", sicchè - ove la durata del giudizio abbia superato la durata della prescrizione - il diritto fatto valere risulterà automaticamente prescritto (¹²)

C) sentenza che definisce la questione della competenza insieme al merito della causa.

Il Giudice, infine, che ai sensi dell'art. 187 cpc abbia (ritenendosi competente) disposto di decidere la questione di competenza insieme al merito della causa, emetterà una sentenza che, rigettando la eccezione di incompetenza, definirà il merito del giudizio.

Il rimedio contro una simile sentenza - qualora il giudice fosse realmente incompetente - è costituito, facoltativamente:

- dal regolamento (facoltativo) di competenza, da notificarsi alle altre parti entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; oppure
- dalle ordinarie impugnazioni (possibili in quanto l'impugnazione non attenga alla sola pronuncia sulla competenza, ma anche al merito).

Giova ricordare che, qualora la sentenza sulla competenza venga appellata insieme con il merito, il Giudice d'appello che dichiari l'incompetenza non incorrerà nel divieto di rimessione al primo giudice di cui agli artt. 353 e 354 cod.proc.civ. (¹³).

[vai all'indice](#)

11 se non per il solo giudice che l'ha pronunciato

12 cfr. Cass. 17156/2007, relativa ad un caso particolarmente complesso ed interessante

13 cfr. Cassazione civile, sez. III, 12/11/2010, n.22958

Altri provvedimenti sulla competenza

Sono impugnabili solo con il regolamento necessario di competenza anche i provvedimenti che si pronunciano sulla sola competenza nei casi di modificaione della competenza per ragioni di litispendenza o continenza, o per ragioni di connessione (articoli da 31 a 36 del cpc).

Essi, ove non impugnati tempestivamente, determinano la necessità della tempestiva riassunzione della causa innanzi al giudice dichiarato competente, con la conseguente estinzione del giudizio in caso contrario (e cessazione di ogni efficacia, in un nuovo giudizio, della pronuncia sulla competenza).

[*vai all'indice*](#)

Il regolamento di competenza avanti la Corte di Cassazione

Requisiti

Benchè si svolga innanzi la Corte Suprema di Cassazione, il regolamento di competenza non richiede il patrocinio di un Avvocato iscritto all'albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori: esso potrà quindi essere proposto dal difensore costituito per il giudizio del quale si deve accertare la competenza, senza la necessità di una ulteriore apposita procura, o addirittura dalla parte che sia costituita personalmente (nei rari casi in cui ciò è consentito ⁽¹⁴⁾) nel giudizio di merito.

[*vai all'indice*](#)

14 ad esempio: giudizi innanzi al Giudice di Pace di valore sino a € 1.100,00; procedimenti di separazione consensuale; fase sommaria dei procedimenti di sfratto per morosità.

Rapporti con le normali impugnazioni

Come si è detto, il regolamento di competenza si distingue in "necessario" e in "facoltativo".

Si dice "facoltativo", quello che - riguardando una pronuncia non solo sulla competenza ma anche nel merito - è soggetto anche alla ordinaria impugnazione (ammissibile solo a condizione che, oltre alla competenza, si contesti necessariamente anche il merito della decisione): e che la parte spesso propone subito (anziché appellare) per ottenere un definitivo accertamento della competenza, ed evitare di esperire tutti i gradi di giudizio con il rischio che – alla fine – una pronuncia di incompetenza renda inutili i giudizi esperiti ed il tempo perduto;

mentre è "necessario" il regolamento che costituisce l'unico strumento possibile per contestare la affermazione o il diniego della competenza, come avviene nel caso di ordinanza (o di sentenza, avente valore sostanziale di ordinanza) che si pronuncia esclusivamente sulla competenza e sulle spese.

Dalla corretta individuazione del contenuto del provvedimento (pronuncia solo sulla competenza, o anche nel merito) dipende quindi la scelta della corretta impugnazione (regolamento di competenza, o ordinaria impugnazione): scelta che non è sempre agevole, come vedremo.

Nel caso di pronuncia di primo grado, essendo l'alternativa tra Corte di Cassazione (per il regolamento di competenza) o Corte d'Appello (per l'impugnazione in appello), il rischio dell'errore non sarà evitabile, e condurrà sicuramente ad una condanna alle spese.

Nel caso, invece, di pronuncia in appello (e non c'è dubbio che il regolamento di competenza possa riguardare anche i provvedimenti emessi in grado d'appello) esiste la possibilità di cautelarsi affinché il ricorso per regolamento di competenza, se ritenuto inammissibile, possa convertirsi in ricorso per Cassazione: ciò che sarà possibile a condizione che il ricorrente abbia rispettato il termine di trenta giorni dalla comunicazione previsto per il regolamento di competenza (e non quello di sessanta dalla notificazione, o di sei mesi dalla pubblicazione, previsto per il ricorso per cassazione).

Per avere un'idea della difficoltà di accettare se una decisione riguardi la sola competenza, o anche il merito, sarà utile esaminare la decisione della Corte di Cassazione n. 12521/2004 ([allegata](#)): studiando la quale apprenderemo che può proporsi il solo regolamento necessario di competenza (e non l'ordinaria impugnazione) contro la sentenza che:

- in primo grado, pur risolvendo questioni di merito, faccia ciò solo incidentalmente ed in funzione della decisione sulla competenza;

- in appello, contenga una statuizione solo sulla propria competenza, ciò che deve escludersi quando, ritenendo quella di primo grado una pronuncia sulla sola competenza, dichiari inammissibile l'appello (proposto in luogo del regolamento necessario di competenza); oppure, al contrario, ritenendosi (anche implicitamente) competente a giudicare in appello, si pronunci sulla competenza del giudice di primo grado.

[vai all'indice](#)

Termini e procedimento

Il termine per la proposizione del regolamento di competenza è di trenta giorni e non decorre - come normalmente accade per le altre impugnazioni - dalla notificazione della sentenza, bensì dalla sua comunicazione, da eseguirsi a mezzo PEC ai difensori costituiti (¹⁵), e che perciò avviene normalmente il giorno stesso del deposito della decisione.

Il procedimento, simile a quello del ricorso per cassazione, si introduce con la notifica del ricorso alle controparti che non vi hanno aderito sottoscrivendolo: nei cinque giorni successivi occorre chiedere alla cancelleria del giudice di merito la trasmissione del fascicolo alla Corte di Cassazione, e nei venti giorni dalla notificazione il ricorso ed i relativi documenti dovranno essere depositati in Cassazione.

Le altre parti possono - entro venti giorni dalla notifica del ricorso per regolamento di competenza, o dalla comunicazione della ordinanza con cui è richiesto il regolamento d'ufficio - depositare memorie e documenti.

Dal momento del deposito del ricorso (o della pronuncia della ordinanza che richiede il regolamento d'ufficio) il processo di merito è sospeso e non possono compiersi atti - ancorchè urgenti - se non con l'autorizzazione del giudice (¹⁶);

è pure sospeso il termine per l'impugnazione ordinaria (¹⁷), che riprenderà a decorrere dopo la comunicazione dell'ordinanza relativa al

15 art. 16, co.6, Decreto Legge del 18/10/2012 - N. 179: “*Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalita' si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario*”

Si consideri, ad esempio, che è obbligo dell'avvocato (cfr. DM 44-2011, art. 20 co. 5) dotarsi di un servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e, comunque, verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione.

16 per i provvedimenti cautelari, vedi ora l'art. 669 quater co. 2 CPC

17 nel caso di ricorso facoltativo di competenza, che concorre con le normali impugnazioni

regolamento di competenza.

Entro venti giorni dalla scadenza dell'ultimo termine sopra richiamato, la Corte di Cassazione si pronuncerà sul regolamento e sulle spese del relativo procedimento, individuando - con una pronuncia non più controvertibile - il Giudice competente.

Dopo tale pronuncia sul regolamento, le parti hanno l'onere di riassumere il processo entro il termine di tre mesi dalla pronuncia:

- in caso di tempestiva riassunzione, il processo "continua" davanti al giudice così designato;

- in caso diverso il processo si estingue (con possibili gravi conseguenze sulla prescrizione dei diritti azionati, stante l'efficacia solo istantanea della interruzione dovuta alla instaurazione del giudizio estinto).

Deve rilevarsi come una riassunzione tardiva equivalga alla instaurazione di un nuovo giudizio, con la necessaria inutilizzabilità degli atti compiuti nel giudizio estinto: anche nel caso di estinzione, tuttavia, la competenza dichiarata dalla Corte di Cassazione con il regolamento di competenza non sarà più controvertibile nel nuovo giudizio (¹⁸).

[*vai all'indice*](#)

¹⁸ v. art. 310 co. 2 cpc: "*L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza*"

Il regolamento di competenza avverso i provvedimenti (compresi quelli del Giudice di Pace) che dichiarano la sospensione del processo

Il regolamento "necessario" di competenza, ai sensi dell'art. 42 cpc (¹⁹), è previsto non solo per le ordinanze che - senza decidere il merito - si pronunciano sulla competenza (anche ai sensi degli artt. 39 e 40, nel caso di litispendenza, continenza di cause e connessione), ma anche per quei provvedimenti che - ritenuta la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 295 cpc - dispongano la sospensione del giudizio.

Ai sensi dell'art. 295 cpc, infatti, «Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa», con l'effetto di paralizzare il processo (impedendo qualunque atto, ancorché urgente, ad esso relativo).

Il processo così sospeso, peraltro, non riprende il proprio corso automaticamente: è infatti onere di una delle parti - nel termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della decisione pregiudiziale - assumere l'iniziativa di richiedere la fissazione di una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio;

con la conseguenza che l'eventuale inosservanza di tale termine perentorio determina l'estinzione del giudizio.

Si comprende, quindi, la necessità di un rimedio avverso i provvedimenti di sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 cpc, non altrimenti impugnabili e che, ove errati od illegittimi, potrebbero irragionevolmente "congelare" il processo, con buona pace dei principi sulla sua ragionevole durata.

=O=O=O=

Senonché, per espressa previsione dell'art. 46 CPC (²⁰), i provvedimenti del Giudice di Pace non sarebbero soggetti alle disposizioni degli artt. 42 e 43, e se questa disposizione escludesse la possibilità di impugnare le ordinanze di sospensione del Giudice di Pace, le conseguenze potrebbero essere irrimediabilmente gravissime.

La Corte di Cassazione ha pertanto ritenuto indispensabile una interpretazione *"costituzionalmente orientata"* dell'art. 46:

"come questa Corte ha già affermato (Cass. SU n. 21931 del 2008; Cass. n. 16700 del 2014; n. 27994 del 2017), è ammessa l'impugnazione mediante regolamento di competenza dei provvedimenti di sospensione del processo, adottati dal giudice di pace,

19 art. 42 cpc: *"La ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza"*

20 art. 46 CPC: "Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai giudici di pace"

e ciò in quanto l'art. 46 c.p.c., che sancisce l'inapplicabilità ai giudizi davanti al giudice di pace degli artt. 42 e 43 c.p.c., deve essere inteso nel senso che limita l'inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti del giudice di pace che decidono sulla competenza, consentendo invece alla parte di avvalersi dell'unico strumento di tutela che impedisce la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo attraverso un'immediata verifica della sussistenza dei presupposti del provvedimento di sospensione." (Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020 n. 1450).

Per un singolare caso pratico, si veda v. Cassazione civile sez. VI, 23/07/2014 n.16700: il Giudice di Pace di Catania aveva disposto la sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ex art. 295 cpc, in attesa della pronuncia in sede penale su una querela per usura, effettivamente sporta dall'opponente; la Corte di Cassazione, in sede di regolamento di competenza, dichiarò la sospensione illegittima, poiché non risultava affatto che da tale querela fosse effettivamente originato un giudizio penale.

[vai all'indice](#)

- fine -